



**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 202-1/2025;

esaminati gli atti e la documentazione ad essi allegata;

**OSSERVA**

**1.**

Con ricorso depositato il 5.02.2025 Coltellacci Maria Gabriella, residente in Roma, in via Benedetto Torti n. 70, C.F. CLTMGB67T54H501Y ha chiesto l' *'emissione del decreto di apertura ex art. 70 CVCII con contestale sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 13114/2024 RGE – Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII'*, sostenendo:

- che il proprio nucleo familiare registra la presenza della sola figlia ██████████, nata il 4.12.2001 che trovasi a proprio carico perché occupata lavorativamente soltanto in via saltuaria;
- di prestare attività lavorativa subordinata presso 'Brasca & Partners srl' espletando mansioni di segretaria e percependo l'emolumento stipendiale mensile di euro 1.400,00 all'incirca che da agosto dell'anno 2024 è stato decurtato di un quinto poichè attinto da pignoramento;
- che non é proprietaria di bene immobile o mobile alcuno e che i propri conto correnti sono *'bloccati'* in ragione del detto pignoramento;
- che il fabbisogno mensile per il sostentamento proprio e del nucleo familiare deve stimarsi in euro 1.100,00 come da relativo prospetto analitico;
- che la debitoria a proprio carico si sostanzia in complessivi euro 111.693,52 di cui: euro 11.145,02 nei confronti di Pomella Clara per canoni locativi; euro 4.232,64 nei confronti di 'avv. Celluprica e De Bono' per 'spese legali causa civile'; euro 44.811,94 nei confronti di 'Saphira SPV s.r.l.'; euro 302,01 nei confronti di 'Agos Ducato s.p.a.'; euro 29.717,00 nei confronti di 'Findomestic s.p.a.'; euro 10.269,96 nei confronti di 'Iscc Fintech s.p.a.'; euro 10.437,95 nei confronti di 'ADE.R'; euro 777,00 nei confronti di 'comune di Roma' per 'tari';
- che per il componimento di tale condizione di sovraindebitamento proponeva il pagamento; totale dei crediti in titolarità di 'avv. Celluprica e De Bono', 'ADE.R', 'comune di Roma' e sempre in via integrale dell'importo di euro 2.400,00 in favore di 'OCC'; del 5% degli ulteriori crediti facenti attivamente capo a: Pomella Clara, 'Saphira SPV s.r.l.', 'Agos Ducato s.p.a.', 'Findomestic s.p.a.', 'Iscc Fintech s.p.a.' e ciò con 75 versamenti mensili di euro 300,00 ognuno per una complessiva durata di anni sei e mesi tre;

-che negli ultimi cinque anni non aveva posto in essere atto dispositivo alcuno.

Il ricorso è stato corredato della documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 CCII e da *'relazione particolareggiata del gestore'* redatta dall'avv. Alessio Fiacchi nella qualità di *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* che ha espresso valutazione finale positiva circa la ricorrenza dei presupposti richiesti per l'apertura della procedura e la successiva omologa della proposta.

## 2.

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di *'consumatore'* e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo è limitata al riscontro della sola *'ammissibilità'* (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria, che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti aventi diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

### 2.1

Ciò posto, rileva il g.d. che:

- la ricorrente ha la propria residenza in Roma, in via Benedetto Torti n. 70 come da relativa certificazione anagrafica in atti, e ciò radica la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d) CCII;
- deve riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di *'consumatore'* ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC, non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in

essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio; sul punto, per quel che concerne l'importo di cui la ricorrente ha affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.400,00, va osservato che tale computo, per espresso assunto del ricorso, è stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e che trattasi di profilo afferente la convenienza del piano di ristrutturazione e quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, potrebbe essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;

-al ricorso è allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII e che, alla luce della documentazione di supporto, ha convalidato gli assunti della ricorrente come esposti in ricorso e riassunti nella superiore narrativa;

- a seguito del chiarimento sollecitato dal g.d. con provvedimento del 3 marzo 2025 la ricorrente a mezzo del gestore della crisi in data 9.03.2025 ha presentato modifica al piano originario, premettendo che *medio tempore* è intervenuto il soddisfo del credito azionato in via esecutiva da 'avv. Celluprica e De Bono' nel contesto della relativa procedura e quindi ha proposto il pagamento del 9,36% dei residui crediti in attiva titolarità a: Pomella Clara (per euro 1.403,17); 'Saphira SPV s.r.l.' (per euro 4.194,39); 'Agos Ducato spa' (per euro 28,26); a 'Findomestic spa' (per euro 2.781,51); 'ISCC Fintech spa' (per euro 961,26); nella loro integralità quanto ai crediti privilegiati facenti capo a: ADE.R (per euro 10.437,95); comune di Roma (per euro 777,00);OCC (per euro 2.400,00) indicando, quale tempistica: quanto ai crediti prelatizi 24 mesi dall'omologa a mezzo 24 rate mensili di euro 568,00; quanto ai residui a mezzo successive 51 rate mensili di euro 176,78 ognuna; per una '*durata complessiva del piano di 6 anni e 3 mesi*'.

- il programma adempitivo così come emendato appare quanto alla relativa tempistica rispettoso della regola dettata dall'art. 67 comma 4 CCII sì da escludere in tal modo possibile causa di inammissibilità della proposta;

-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrano, allo stato, quale ragioni determinante le relative genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- tenuto anche conto, da parte delle società erogatrici di finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, dell'omessa adeguata considerazione del merito creditizio del richiedente, rapportata alle relative condizioni reddituali, come compiutamente ricostruito nella relazione dell'OCC;

3.

Sulla scorta di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza mentre la richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII della procedura espropriativa mobiliare iscritta presso questo tribunale al n. 13114/2024 RGE pendente in danno della ricorrente deve intendersi abdicata per carenza di interesse poiché essa, come dedotto nella nota depositata il 9.03.2025 ha avuto fisiologico epilogo.

**P.Q.M.**

letto l'art. 70 CCII;

- ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da Coltellacci Maria Gabriella con ricorso e relativi allegati depositati il 5.02.2025 e con successiva integrazione emendativa depositata il 9.03.2025;

**dispone:**

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;  
- la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

**invita** ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

**avvisa** ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

- manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 17 marzo 2025

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi